FOGLIO INFORMATIVO N. 6
APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO DI IMPORTO SUPERIORE A 75.000 EURO (O IMPORTO CORRISPONDENTE IN CASO DI EROGAZIONE IN VALUTA ESTERA)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch
Sede legale: piazza Cavour n. 2, 20121-Milano
Telefono n. 02/722061- email info@ca-indosuez.it
Sito internet www.ca-indosuez.com
Iscritta all'Albo delle Banche al n.8097

OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

_____

Nome e Cognome Qualifica N. iscrizione Albo

_____

Indirizzo Telefono email

CHE COS'È UNA APERTURA DI CREDITO

L'Apertura di Credito è il contratto con il quale la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, con l'obbligo, per il cliente, di restituire l'importo utilizzato e di pagare gli interessi calcolati sulla base di un tasso di interesse variabile stabilito nel contratto. L'apertura di credito concessa da CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch ha durata indeterminata, salvo revoca da parte della Banca e/o rimborso integrale da parte del Cliente.
Il rimborso dell'Apertura di Credito avviene alle condizioni previste nel contratto. In particolare, il Cliente ha facoltà di procedere alla restituzione di tutto o parte dell'importo utilizzato, senza penali né costi di rimborso, in ogni momento, dandone comunicazione per iscritto alla Banca.

Le operazioni relative all'Apertura di Credito sono regolate sul conto corrente acceso dal cliente presso la Banca. La concessione dell'Apertura di Credito è subordinata ad una valutazione di solvibilità del cliente nonché al rilascio di idonee garanzie (eventualmente anche da terzi garanti).
L'Apertura di Credito può essere erogata anche in valuta estera (cioè in valuta diversa dall'Euro); in tal caso il pagamento degli interessi e il rimborso delle somme utilizzate avvengono nella medesima valuta. Per poter usufruire di una apertura di credito in valuta estera il Cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la Banca denominato nella valuta prescelta.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
Nelle Aperture di Credito a tasso variabile o misto con partenza nel tasso variabile, è prevista l'applicazione della cd. "**clausola *floor***" che fissa un limite al di sotto del quale gli interessi dovuti dal cliente non possono scendere.

La clausola *floor* comporta il rischio per il cliente di pagare un tasso d'interesse più elevato nel caso in cui i tassi di riferimento calino in maniera consistente.
Qualora l'Apertura di credito sia resa disponibile in una valuta estera il Cliente sopporta il rischio di cambio derivante dalle possibili fluttuazioni sfavorevoli della valuta durante l'utilizzo dell'Apertura di credito.
L'oscillazione del tasso di cambio (rischio di cambio) è data dalla variazione del rapporto di cambio che si può verificare tra due (o più) valute in un determinato periodo. Il rischio di cambio può comportare per il cliente una perdita su cambi (se la variazione è sfavorevole) o un utile su cambi (se la variazione è favorevole).

L'Apertura di Credito descritta nel presente foglio informativo è rivolta sia a:

- clienti che non rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A) del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005),
- sia a clienti che rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A) del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005), che richiedono la stipula del contratto "per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale" al di fuori dell'ambito di applicazione degli artt. 121 e seguenti del D.Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario).

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'Apertura di Credito entro i limiti del fido concesso e la Banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la Banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare l'Apertura di credito

Si ipotizza la concessione di un affidamento in conto corrente dell'importo di 200.000€ interamente utilizzato per 12 mesi e caratterizzato da rate annuali di soli interessi e rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, tasso debitore annuo nominale del 4,0%.

Importo totale del credito: Euro 200.000
Commissione onnicomprensiva: 200.000€ x 0,125% (trimestrale)= 125€ (massimo trimestrale)
Spesa tenuta conto: Euro 15,00 (trimestrale)
Costo totale annuo del credito: (200.000€ x 4,0%) = 8.000€ + 500€ + 60 = 8.560€
Importo totale dovuto dal cliente: 208.560€
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 4,28%

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per le Aperture di Credito a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato sull'informativa esposta presso le filiali e sul sito internet della Banca.

AFFIDAMENTI IN VALUTA DIVERSA DA EURO

Affidamento in CHF

Simulazione dell'impatto, sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza, per un affidamento della durata di un anno, derivante da un apprezzamento pari al 20% della valuta (CHF) in cui è espresso l'affidamento

Il cliente chiede la concessione di un affidamento di CHF 100.000, durata 1 anno, tasso 2% e lo utilizza interamente dal primo giorno.

Il cambio del giorno di erogazione è 1 CHF = 1,06 EUR (per acquistare un franco svizzero occorrono 1,06 euro). Il credito concesso equivale pertanto a EUR 106.000.

Trascorso un anno, alla scadenza prevista per il rimborso, il franco svizzero si è apprezzato del 20% e quindi il cambio è ora 1 CHF = 1,132 EUR (per acquistare un franco svizzero occorrono 1,132 euro).

Il cliente rimborsa un prestito di CHF 100.000 che corrisponde a Euro 113.200,00 (100.000 x 1,132), anziché gli iniziali Euro 106.000, oltre agli interessi maturati: CHF 2.028 (100.000 x 2% x 365/360) pari a Euro 2.296.

Simulazione dell'impatto, sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza per un affidamento della durata di tre anni, derivante da un apprezzamento pari al 20% della valuta (CHF) in cui è espresso l'affidamento e da un contestuale aumento del tasso di interesse del 2% dopo due anni dalla conclusione del contratto

Il cliente chiede la concessione di un affidamento di CHF 100.000, durata 3 anni con interessi annuali, tasso 2% per i primi 2 anni aumentato al 4% (+2% in termini assoluti) per il terzo e ultimo anno e lo utilizza interamente dal primo giorno.

Il cambio del giorno di erogazione è 1 CHF = 1,06 EUR (per acquistare un franco svizzero occorrono 1,06 euro). Il credito concesso equivale pertanto a EUR 106.000.

Trascorsi 3 anni, alla scadenza prevista per il rimborso, il franco svizzero si è apprezzato del 20% e quindi il cambio è ora 1 CHF = 1,132 EUR (per acquistare un franco svizzero occorrono 1,132 euro).

Il cliente rimborsa un prestito di CHF 100.000 che corrisponde a Euro 113.200,00 (100.000 x 1,132), anziché gli iniziali Euro 106.000, oltre agli interessi maturati di CHF 2.028 (100.000 x 2% x 365/360) per il primo anno, CHF 2.028 per il secondo anno e CHF 4.056 (100.000 x 4% x 365/360), anziché CHF 2.028, per il terzo ed ultimo anno, pari ad un importo complessivo di interessi maturati di CHF 8.111 equivalenti ad EUR 8.890,08 (2.028*1,06+2.028*1,06+4.056*1,13).

Affidamento in USD

Simulazione dell'impatto, sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza per un affidamento della durata di un anno, derivante da un apprezzamento pari al 20% della valuta (USD) in cui è espresso l'affidamento

Il cliente chiede la concessione di un affidamento di USD 100.000, durata 1 anno, tasso 2%, e lo utilizza interamente dal primo giorno.

Il cambio del giorno di erogazione è 1 USD = 0,88 EUR (per acquistare un dollaro USA occorrono 0,88 euro). Il credito concesso equivale pertanto a EUR 88.000.

Trascorso un anno, alla scadenza prevista per il rimborso, il dollaro USA si è apprezzato del 20% e quindi il cambio è ora 1 USD = 1,06 EUR (per acquistare un dollaro USA occorrono 1,06 euro).

Il cliente rimborsa un prestito di USD 100.000 che equivale a Euro 105.600,00 (100.000 x 1,06), anziché gli iniziali Euro 88.000, oltre agli interessi maturati USD 2.028 (100.000 x 2% x 365/360) pari a Euro 2.141.

Simulazione dell'impatto, sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza per un affidamento della durata di tre anni, derivante da un apprezzamento pari al 20% della valuta (USD) in cui è espresso l'affidamento e da un contestuale aumento del tasso di interesse del 2% dopo due anni dalla conclusione del contratto

Il cliente chiede la concessione di un affidamento di USD 100.000, durata 3 anni con interessi annuali, tasso 2% per i primi 2 anni aumentato al 4% (+2% in termini assoluti) per il terzo ed ultimo anno e lo utilizza interamente dal primo giorno.

Il cambio del giorno di erogazione è 1 USD = 0,88 EUR (per acquistare un dollaro USA occorrono 0,88 euro).
Il credito concesso equivale pertanto a EUR 88.000.

Trascorsi 3 anni, alla scadenza prevista per il rimborso, il dollaro USA si è apprezzato del 20% e quindi il cambio è ora 1 USD = 1,06 EUR (per acquistare un dollaro USA occorrono 1,06 euro).

Il cliente rimborsa un prestito di USD 100.000 che equivale a Euro 105.600,00 (100.000 x 1,06), anziché gli iniziali Euro 88.000, oltre agli interessi maturati di USD 2.028 (100.000 x 2% x 365/360) per il primo anno, USD 2.028 per il secondo anno e USD 4.056 (100.000 x 4% x 365/360), anziché 2.028 per il terzo ed ultimo anno, pari ad un importo complessivo di interessi maturati di USD 8.111 equivalenti ad EUR 7.851,56 (2.028*0,88+2.028*0,88+4.056*1,06).

Importo massimo finanziabile	Non applicabile
Durata	A revoca
Garanzie accettate	Pegno su strumenti finanziari e liquidità, su gestione patrimoniale o su crediti derivanti da polizza assicurativa
Valute disponibili	Euro/CHF/USD
Tasso di interesse nominale annuo	Tasso variabile
Parametro di indicizzazione per affidamenti in euro	Ester[1] con *floor* a zero
Parametro di indicizzazione per affidamenti in CHF	Saron[2] con *floor* a zero
Parametro di indicizzazione per affidamenti in USD	SOFR[3] con *floor* a zero
Spread	Massimo 4% annuo
Tasso di interesse di preammortamento	Non applicabile
Commissione di istruttoria veloce	Zero

[1] Euro Short Term Rate, tasso overnight delle operazioni nell'eurozona, espresso come tasso annuo pubblicato ogni Giorno TARGET dalla Banca Centrale Europea (BCE) (o qualunque altro amministratore che le subentri) sul suo sito.
[2] Swiss Average Rate Overnight amministrato da SIX Swiss Exchange o da qualsiasi altro soggetto che potrebbe sostituirsi ad esso nell'amministrazione di questo indice e pubblicato sul suo sito.
[3] Secured Overnight Financing Rate amministrato dalla Federal Reserve Bank di New York o da qualsiasi altro soggetto che potrebbe sostituirsi ad esso nell'amministrazione di questo indice e pubblicato sul suo sito.

Cambio applicato (per affidamenti in valuta diversa da Euro)	Cambio durante quotato dalla Banca +/- 0,20%[4]
Commissione onnicomprensiva	Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione al cliente delle somme, pari allo 0,125% trimestrale dell'importo dell'affidamento, con un massimo di: Euro 125 (o, rispettivamente 125 CHF/USD per affidamenti in CHF/USD) trimestrali per le persone fisiche Euro 250 (o rispettivamente 250 CHF/USD per affidamenti in CHF/USD) trimestrali per le persone giuridiche
Tasso di mora	10,00%
Tasso debitore annuo nominale per utilizzo oltre il limite di fido	10,00%
Tasso di mora su interessi esigibili non addebitabili	Tasso Soglia Legge 108/96 – 4,00%
Gestione pratica	Zero
Incasso rata	Zero
Invio comunicazioni	Zero

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Imposte e oneri fiscali	Secondo la vigente normativa
Conto Corrente	All'atto della stipula dell'apertura di credito è necessario disporre di un conto corrente presso CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch su cui canalizzare le operazioni contabili relative all'Apertura di Credito. Per le relative condizioni economiche si rimanda al Foglio Informativo relativo al conto corrente.

[4] Tasso di cambio quotato dalla Banca al momento dell'erogazione dell'Affidamento e/o dell'esecuzione dell'operazione

RECESSO DAL CONTRATTO

La Banca può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito e il cliente deve, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso, restituire alla Banca le somme utilizzate e corrispondere gli interessi eventualmente dovuti. Il cliente ha facoltà di rimborsare anticipatamente l'Apertura di Credito in qualsiasi momento, senza penali né costi di rimborso.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Tempi massimi: 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, sempre che si siano verificate tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto, ivi compresa il rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca per capitali, interessi, oneri e spese.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R) presso la sede di Milano, Piazza Cavour n. 2, o in via informatica all'indirizzo PEC: reclami.indosuezbranch@pec.it. La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo se il reclamo è relativo alla prestazione dei Servizi di Pagamento, fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative.

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere

- al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero
- a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

GLOSSARIO

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione dell'Apertura di Credito
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Pegno	Garanzia su beni mobili, quali gli strumenti finanziari. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Quota capitale	Quota dell'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interesse maturati.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme a una determinata data.
Rimborso parziale	Una parte del capitale effettivamente utilizzato viene rimborsato a una determinata data.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Banca da parte del cliente (diversa dalle somme dovute a titolo di interessi) .
Tasso di mora applicabile agli interessi esigibili non addebitabili	Tasso di interesse applicato sulle somme eventualmente dovute dal cliente qualora quest'ultimo non abbia autorizzato la Banca all'addebito degli interessi in conto corrente e non abbia provveduto al relativo pagamento alle date concordate. Il parametro di riferimento utilizzato dalla Banca per il calcolo degli interessi di mora riferibili agli interessi esigibili non addebitabili – ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 385/93 – è il Tasso Soglia su base annua rilevato dalla Banca d'Italia su base trimestrale ai sensi della Legge n. 108/96. Il Tasso Soglia è determinato a partire dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di un quarto del TEGM stesso più ulteriori quattro punti percentuali. Nelle rilevazioni trimestrali la Banca d'Italia espone per le diverse categorie di operazioni che possono generare l'applicazione di interessi, due Tassi Soglia in relazione agli specifici importi di tali operazioni. Per il calcolo degli interessi esigibili ma non addebitabili ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 385/93, la Banca considera con riferimento agli interessi esigibili - per cui il cliente non ha preventivamente autorizzato l'addebito in conto – relativi alle aperture di credito in conto corrente, il minor "Tasso Soglia su base annua riferibile alla Categoria di Operazioni denominata "Aperture di credito in conto corrente". Al tasso determinato secondo il criterio sopra esposto sono sottratti quattro punti percentuali.